

**BANDO TIPO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.**

GAL: OPEN LEADER

SSL: Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale "Open Leader"

Azione: 1.1 - Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole

Bando n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

\* \* \* \* \*

## Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità .....	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative.....	3
Articolo 3 – Definizioni .....	3
Articolo 4 – Aree di intervento.....	5
Articolo 5 – Strutture competenti.....	5
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili .....	5
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	6
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità .....	6
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ .....	7
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno .....	7
Articolo 9 – Costi minimo ammissibile.....	7
Articolo 10 – Interventi ammissibili .....	8
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi.....	8
Articolo 12 – Costi ammissibili .....	9
Articolo 13 – Costi non ammissibili.....	11
CAPO IV: VINCOLI .....	11
Articolo 14 – Impegni essenziali.....	11
Articolo 15 – Impegni accessori .....	12
CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	12
Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno.....	12
Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	12
Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità.....	13
Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno .....	16

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI .....	17
Articolo 20 – Disposizioni di rinvio .....	17
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali.....	17
Articolo 22 – Informazioni.....	17
ALLEGATI .....	17

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	1.1
Titolo	Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale “OPEN LEADER”, di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L’azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto il rafforzamento della capacità delle aziende agricole di rispondere alla domanda, a partire da quella locale, attraverso l’innovazione e l’integrazione. Il concetto di filiera corta incorpora la prossimità geografica (riduzione della distanza fisica tra produttori e consumatori), quella sociale (maggior comunicazione tra produttore e consumatore e condivisione di saperi e di valori) e quella economica (circolazione del valore all’interno di una comunità o di un territorio). La filiera corta è un importante strumento per lo sviluppo dei mercati locali, delle produzioni tipiche, dell’economia rurale nel suo complesso grazie alle sinergie che questo tipo di commercializzazione dei prodotti agricoli è capace di attivare con altri settori, ad esempio, con il turismo ed il commercio di prossimità.

L’azione intende pertanto favorire un mercato locale funzionante, a breve raggio e quindi non troppo vincolato ai lunghi spostamenti delle merci, in grado di soddisfare le necessità quotidiane della comunità, anche tenendo conto di come le abitudini di vita siano drasticamente cambiate a seguito delle emergenze epidemiologiche e dell’aumento della domanda di alimenti sicuri, sostenibili e di cui si conosce la provenienza.

### Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L’Allegato A riporta le “Disposizioni attuative” a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le “Disposizioni attuative” definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

### Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
  - a) “*operazione*”: insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
  - b) “*impresa*”: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
  - c) “*organismo pagatore*”: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di

- riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
- d) *"ufficio attuatore"*: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
  - e) *"responsabile di misura"*: unità organizzativa dell'amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;
  - f) *"filiera corta"*: rapporto di compravendita diretta tra produttore e consumatore che non prevede intermediari commerciali, favorendo quindi una diminuzione del prezzo finale dei prodotti, nonché una migliore conoscenza di questi ultimi e di chi li produce. Consiste nell'ottenimento di produzioni animali e vegetali nelle aziende agricole e la loro vendita diretta al consumatore finale delle quantità prodotte;
  - g) *"prodotto agricolo"*: i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;
  - h) *"produzione primaria di prodotti agricoli"*: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione agricola, compresi il raccolto, la mungitura, la produzione zootecnica che precede la macellazione, la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;
  - i) *"trasformazione di prodotti agricoli"*: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
  - j) *"commercializzazione di un prodotto agricolo"*: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori, intermediari commerciali o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita diretta da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
  - k) *"progetto di investimento collettivo"*: progetto proposto da un soggetto che rappresenta una pluralità di soggetti (reti di imprese, cooperative di imprese agricole) o da un insieme di soggetti che danno vita ad un progetto integrato, per il quale sia dimostrato un valore aggiunto, rispetto all'investimento realizzato dai singoli. Per i progetti di investimento collettivo dovranno essere pertanto descritti sia il progetto complessivo sia i risultati attesi dalla collaborazione;
  - l) *"reti d'impresa agricole"*: forme di aggregazione di imprese come individuate dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 costituite tra imprese agricole;
  - m) *"cooperativa di imprese agricole"*: impresa cooperativa che svolge attività di lavorazione, raccolta, trasformazione della materia prima e commercializzazione di prodotti conferiti dai produttori soci;
  - n) *"progetto integrato"*: progetto che si caratterizza per i seguenti elementi:
    1. l'intervento deve coinvolgere due o più soggetti tra quelli individuati all'articolo 7;
    2. ciascun soggetto presenta una domanda di sostegno per realizzare la propria parte (sub-progetto) del progetto integrato;
    3. una scheda progettuale comune (Allegato D), sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra e presentata come allegato alle singole domande di sostegno, definisce gli elementi di integrazione tra i sub-progetti di cui alla lettera b) e dimostra

il valore aggiunto, rispetto all'investimento realizzato dai singoli partecipanti al progetto e la ricaduta per ciascuno di essi;

4. ciascun soggetto è responsabile dell'attuazione del progetto integrato;
  5. la mancata realizzazione di un sub-progetto, qualora determini il venir meno della finalità del progetto stesso, comporta la decadenza dall'aiuto di tutti i soggetti coinvolti nel progetto integrato;
- o) *"giovani agricoltori"*: titolare o contitolare di azienda agricola, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante di azienda agricola con età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) alla data di presentazione della domanda di sostegno;
  - p) *"imprese biologiche"*: imprese che presentano un progetto per una filiera che dà origine a un prodotto agricolo biologico ai sensi della normativa vigente;
  - q) *"imprese localizzate in zone montane"*: imprese la cui SAU ricade prevalentemente nelle zone soggette a vincoli naturali di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone;
  - r) *"standard output"*: lo standard output preso in considerazione è quello risultante dai dati riportati nel fascicolo aziendale.

#### Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2020	Area interna (S/N)
Artegna	C	N
Bordano	D	N
Chiusaforte	D	S
Dogna	D	S
Forgaria nel Friuli	D	N
Gemona del Friuli	C	N
Malborghetto - Valbruna	D	S
Moggio Udinese	D	S
Montenars	C	N
Pontebba	D	S
Resia	D	S
Resiutta	D	S
Tarvisio	D	S
Trasaghis	D	N
Venzone	D	N

#### Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
  - a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
  - b) l'ufficio attuatore è il GAL.

#### Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 215.000,00 di spesa

pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 92.708,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 122.292,00.

2. All'importo di cui al comma 1 si aggiunge un importo complessivamente pari a euro 200.000,00 di cui quota FEASR pari a euro 86.240,00 riservato al sostegno delle operazioni in area interna previste da domande di sostegno non finanziabili con le risorse di cui al comma 1 attraverso lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19.
3. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
4. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
5. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

## CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

### Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
a) Imprese agricole	Essere un agricoltore attivo (ai sensi del Reg. 1307/2013 art. 9 e del DM MIPAAF n. 5465 del 7 giugno 2018)
	Essere una micro o piccola impresa, come definita nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014
	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento
	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)
b) Cooperative di imprenditori agricoli	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)
c) Reti di imprese agricole	Essere già costituite ed avere personalità giuridica
	Essere costituite da imprese agricole
	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)
	Essere costituite con atto registrato
d) Persone fisiche che al momento della domanda non abbiano costituito l'impresa	Impegnarsi a costituire un'impresa agricola di cui alla lettera a) entro i termini di cui all'articolo 19, comma 3 del presente bando e a rispettarne tutti i requisiti

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 (“Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”) e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”) se del caso debitamente aggiornato.

## CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

### Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Aliquota	Regime di aiuto	Condizioni
<b>PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI</b>			
Giovani agricoltori	60%	Aiuto concesso sotto forma di contributo in conto capitale	
Imprese partecipanti ad un progetto di investimento collettivo			
Imprese biologiche			
Imprese localizzate in zone montane	50%		
Altri beneficiari	40%		
<b>TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI</b>			
Tutte le tipologie di beneficiari per interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I TFUE	40%	Aiuto concesso sotto forma di contributo in conto capitale	

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.

### Articolo 9 – Costi minimo ammissibile

1. Nel caso di domanda di sostegno per intervento singolo:
  - a) il costo minimo ammissibile è pari a euro 5.000,00;
  - b) il costo massimo ammissibile è pari a euro 200.000,00.
2. Nel caso di domanda di sostegno nell’ambito di un progetto integrato così come definito all’articolo 3:
  - a) il costo minimo ammissibile è pari a 20.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti;
  - b) il costo massimo ammissibile è pari a euro 250.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti.
3. Nel caso in cui il costo del progetto integrato superi il limite previsto dal precedente comma 2,

il costo ammissibile di ciascun sub-progetto sarà determinato in proporzione al suo costo rispetto e quello del progetto integrato.

## Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti a realizzare attività di produzione primaria, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana di cui all'Allegato I del TFUE che prevedono:
  - a) la realizzazione di prodotti o servizi innovativi capaci di cogliere l'evoluzione della domanda, a partire da quella sul mercato locale;
  - b) l'avvio di processi produttivi od organizzativi in grado di aumentare la sostenibilità globale dell'impresa (produttività, qualità sociale, compatibilità ambientale);
  - c) il recupero e la valorizzazione a fini produttivi di risorse locali non utilizzate (ad esempio, terreni e immobili)
2. Potranno essere finanziate operazioni che si riferiscano anche ad una sola delle attività indicate al comma 1 (ad esempio solo trasformazione) a condizione che il richiedente dimostri comunque di dare luogo ad una filiera corta completa.
3. Nel caso della trasformazione la materia prima deve provenire in prevalenza dalle stesse aziende beneficiarie.

## Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	Requisiti di ammissibilità
Realizzazione di prodotti o servizi innovativi capaci di cogliere l'evoluzione della domanda, a partire da quella sul mercato locale	Gli interventi devono essere svolti nell'area di intervento del GAL così come definita all'articolo 4. Gli interventi dovranno garantire il miglioramento delle prestazioni economiche e/o ambientali del/dei richiedente/i. Per le valutazioni relative al miglioramento di tali prestazioni dovrà essere redatta una relazione di un tecnico abilitato che descriva le ricadute positive dell'investimento.
Avvio di processi produttivi od organizzativi in grado di aumentare la sostenibilità globale dell'impresa (produttività, qualità sociale, compatibilità ambientale)	
Recupero e la valorizzazione a fini produttivi di risorse locali non utilizzate (ad esempio, terreni e immobili)	

2. Nel caso di progetto integrato, la non ammissibilità di un singolo sub-progetto o la mancata realizzazione di un singolo sub-progetto successivamente alla concessione del sostegno, qualora comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti e delle finalità del progetto integrato, comporta l'inammissibilità dell'intero progetto integrato o la decadenza del sostegno per tutti i soggetti coinvolti in tale progetto.
3. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con



espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale, come da dichiarazione di assenso da allegare alla domanda (Allegato C).

## Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato A).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizzazione di prodotti o servizi innovativi capaci di cogliere l'evoluzione della domanda, a partire da quella sul mercato locale</li> <li>2. Avvio di processi produttivi od organizzativi in grado di aumentare la sostenibilità globale dell'impresa (produttività, qualità sociale, compatibilità ambientale)</li> <li>3. Recupero e la valorizzazione a fini produttivi di risorse locali non utilizzate (ad esempio, terreni e immobili)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili</li> <li>a.2) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene</li> <li>a.3) spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile riferito alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2). Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese delle voci a.1), a.2)</li> <li>a.4) l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali</li> <li>b) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti medial</li> <li>c) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi</li> <li>d) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali</li> <li>e) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori</li> <li>f) realizzazione o aggiornamento di siti web</li> <li>g) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d) ed e)</li> <li>h) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>i) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45,</li> </ol>

paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3

l) contributi in natura (“Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro” di al paragrafo 3.8 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”) di carattere agronomico o forestale, solo nel caso di imprese agricole, sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l’apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti. I contributi in natura sono consentiti nella misura in cui rispettano le condizioni previste dall’articolo 69 del regolamento UE n. 1303/2013 e:

l.1) sono preventivati e quantificati nella domanda di sostegno

l.2) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell’attività agricola o forestale, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali

l.3) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all’azienda

l.4) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata; qualora non previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente ai sensi dell’art. 31 della L.R. 7/2000

l.5) per i contributi in natura, viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario di cui alla lettera i.4

l.6) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente

l.7) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria

l.8) i costi per l’acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all’articolo 4 delle “Disposizioni attuative” (Allegato A), a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione

l.9) sono generati da prestazioni d’opera svolte da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell’azienda agricola o forestale, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle

	<p>normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali</p> <p>l.10) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.</p> <p>I costi di cui alle lettere a.1) e a.2) riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- investimenti in fabbricati produttivi, macchinari, attrezzature e impianti, funzionali alla produzione primaria, alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli, di prevalente provenienza aziendale, di cui all'allegato I del TFUE</li> <li>- investimenti per la realizzazione di miglioramenti fondiari (ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono, realizzazione di muretti a secco o simili sia per terrazzamenti che per immagazzinamento calore, spianamenti, canali di scolo, asportazione di materiale inerte quali sassi, ghiaie o simili, recinzioni, ecc.)</li> <li>- investimenti per aumentare il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa</li> <li>- investimenti per migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti e per ridurre l'impatto ambientale oltre gli standard minimi fissati dalla normativa</li> <li>- investimenti per l'efficientamento energetico e la produzione di energia dimensionata sul fabbisogno dell'azienda e destinata all'autoconsumo</li> </ul>
--	---

### Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato A).

## CAPO IV: VINCOLI

### Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

## Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

## CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

### Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), [www.sian.it](http://www.sian.it), corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. La domanda di sostegno è presentata da ciascun partecipante al progetto integrato per gli investimenti di propria competenza (sub-progetto).
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
4. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
5. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
6. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
7. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

### Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
  - a) documentazione necessaria prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato A) del presente Bando;
  - b) piano aziendale redatto secondo l'Allegato B, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
  - c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
  - d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000

- attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
- d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato A) (da allegare qualora già disponibile), oppure;
  - d.2) non comporta rischi per l'ambiente;
  - e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato) o, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente»;
  - f) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
  - g) in caso di titolarità di diritto personale di godimento, copia del relativo contratto;
  - h) in caso di interventi su fondi/immobili di cui non si detiene la piena proprietà, dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario/comproprietario dei fondi/immobili in merito all'autorizzazione dell'uso degli stessi per le finalità del progetto ed alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato C);
  - i) per le reti di imprese copia dell'atto di costituzione debitamente registrati;
  - j) per le cooperative, copia del libro dei soci;
  - k) scheda progettuale comune (Allegato D)<sup>1</sup>, sottoscritta congiuntamente dai soggetti partecipanti al progetto integrato;
  - l) relazione di un tecnico abilitato che descriva la ricaduta economica e/o ambientale dell'investimento;
  - m) ogni documentazione utile a quantificare la produzione aziendale di materie prime destinata alla trasformazione e alla vendita diretta del prodotto ottenuto al consumatore finale.

## Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio	Sub-criterio	Cumulabilità	Punti	Punteggio massimo
a) Grado di ruralità e di svantaggio	<b>Aree rurali D</b> e aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Non cumulabili	2	2
	<b>Aree rurali C</b> escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		0	
b) caratteristiche del richiedente	Reti di impresa	Non cumulabili	6	22
	Cooperativa di imprenditori agricoli		5	
	Partecipazione ad un progetto integrato	Cumulabili	4	
	Imprenditore agricolo professionale (IAP)		6	
	Nuova impresa		3	
Azienda agricola che svolge attività connesse	2			

<sup>1</sup> L'Allegato D deve essere allegato alla singola domanda di sostegno da ciascun partecipante.

	(agriturismo, fattoria didattica o sociale)			
	Impresa con standard output fino a 50.000 euro		1	
c) Partecipazione ad accordi di filiera con operatori attivi sul mercato locale (commerciali, turistici, ecc.)	Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema della ristorazione locale (almeno 2)	Cumulabili	2	8
	Attivazione di accordi commerciali con gestori di strutture di ricettività turistica (almeno 2)		2	
	Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema artigianale locale (almeno 2)		2	
	Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema commerciale locale (almeno 2)		2	
d) imprenditoria giovanile	Azienda condotta da giovane di età non superiore a 40 anni, insediato da meno di 5 anni dalla presentazione della domanda di aiuto e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del reg. (UE) 1305/2013 (1)	Non cumulabili	8	8
	Azienda condotta da giovane di età non superiore a 40 anni (2)		5	
e) imprenditoria femminile	Impresa femminile/ Persona fisica donna che intende avviare un'attività imprenditoriale (3)		2	2
f) fasi della filiera interessate dal progetto	Filiera corta (produzione primaria / trasformazione / commercializzazione) (4)	Non cumulabili	18	18
	Trasformazione/Commercializzazione		10	
	Produzione primaria		5	
g) metodi e pratiche di produzione	Progetto di filiera che dà origine a un prodotto agricolo biologico (Reg. (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici)	Non cumulabili	8	8
	Progetto di filiera che dà origine a un prodotto per il quale il richiedente ha aderito a uno dei regimi di qualità indicati (5)		7	
	Progetto di filiera che dà origine a un prodotto per il quale il richiedente ha aderito al regime di qualità AQUA		3	
	Progetto di filiera che dà origine a un prodotto per il quale il richiedente ha aderito a uno dei regimi di certificazione volontaria indicati (6)		1	
h) aumento della sostenibilità globale dell'impresa/filiera	Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici (7)	Cumulabili	6	32
	Realizzazione di interventi che aumentano il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa		6	
	Realizzazione di investimenti per migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti e per ridurre l'impatto ambientale oltre gli standard minimi fissati dalla normativa		6	
	Ristrutturazione, manutenzione straordinaria o recupero conservativo di fabbricati senza aumento di superficie (riduzione dell'uso del suolo)		5	
	Realizzazione impianti fotovoltaici per la produzione di energia destinata all'autoconsumo		4	

	Realizzazione di miglioramenti fondiari (almeno 500 mq) (8)		3	
	Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile (9)		2	
				<b>100</b>

- 1) Il punteggio è assegnato se il capoazienda è giovane con età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, insediato per la prima volta entro 5 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le qualifiche e competenze riconosciute sono diploma di laurea, diploma di scuola superiore e corso di formazione da 150 ore in campo agrario
- 2) Il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare legale rappresentante è giovane con età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) alla data di presentazione della domanda di sostegno
- 3) Si definiscono imprese femminili, ai sensi della legge 215/1992:
  - a) l'impresa individuale la cui titolare è una donna;
  - b) le società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci donne;
  - c) le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote devono essere in possesso di donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne;
  - d) le reti di impresa composte per almeno i 2/3 da imprese femminili, così come definite ai punti precedenti.
- 4) In caso di progetto integrato, il punteggio è assegnato se il progetto integrato nel suo complesso interviene su una filiera corta di uno specifico prodotto.
- 5) I regimi di qualità che garantiscono l'assegnazione del relativo punteggio sono: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- 6) I regimi di certificazione volontaria che garantiscono l'assegnazione del relativo punteggio sono: Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata; Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica; Certificazioni volontarie: •FSSC 22000 - Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; •BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; •IFS - International Food Standard; •GLOBALGAP (ex EUREPGAP).
- 7) Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione come attestato dalla certificazione energetica allegata, ex ante, alla domanda di sostegno ed ex post, alla domanda di pagamento a saldo.
- 8) Il punteggio è assegnato in caso di interventi di miglioramento fondiario volti ad aumentare la superficie produttiva dell'attività agricola di almeno 500 mq.
- 9) Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno, utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia.

2. Al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) *Punteggio b) caratteristiche del richiedente* - impresa IAP: Certificato di iscrizione IAP;
  - b) *Punteggio c) partecipazione ad accordi di filiera*: accordi scritti tra il richiedente e altri operatori attivi sul mercato locale, che dimostrino l'integrazione della struttura con il sistema della ristorazione, della ricettività turistica, artigianale e commerciale;
  - c) *Punteggio g) metodi e pratiche di produzione*: documentazione atta a dimostrare



l'avvenuta adesione alla produzione biologica, ai regimi di qualità e alle certificazioni volontarie;

- d) *Punteggio h) aumento della sostenibilità globale dell'impresa/filiera*: relazione di un tecnico abilitato che, a seconda del punteggio richiesto, dimostri:
- i. come l'intervento migliori il livello di efficienza energetica degli edifici e idonea documentazione di supporto (certificazione energetica ante intervento e previsione della classe energetica post-intervento);
  - ii. come l'intervento migliori il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa;
  - iii. come l'intervento migliori le condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti e per ridurre l'impatto ambientale oltre gli standard minimi fissati dalla normativa.
3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
  4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
  5. Nel caso di progetti integrati così come definiti all'articolo 3 del presente bando, il punteggio sarà assegnato come valore medio tra i punteggi ottenuti da ciascun sub-progetto.
  6. Nel caso di domande presentate da persone fisiche non ancora costituite in impresa, i punteggi per imprenditoria giovanile e femminile saranno assegnati sulla base dei dati di previsione contenuti nella domanda di sostegno e nei relativi allegati.
  7. In caso di parità di punteggio tra due o più domande sarà data priorità ai progetti che prevedono la creazione di nuove imprese, in caso di ulteriore parità, sarà data priorità alle domande presentate da imprenditoria giovanile e, in caso di ulteriore parità, sarà data priorità alle domande presentate da imprenditoria femminile.

## Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso di impresa non ancora costituita, il richiedente ha l'obbligo di costituirla prima della concessione del sostegno di cui al precedente comma.
4. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato A) con esito favorevole.
5. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
6. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
  - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità



- e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
- b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
  - c) rinunciare al sostegno.
7. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

## CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4” approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

### Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all’articolo 22 si dà l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

### Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Open Leader, Via Pramollo n. 16, Cap 33016, comune di Pontebba, prov. di Udine (UD), telefono 0428/90148, e-mail [info@openleader.it](mailto:info@openleader.it) , PEC [openleader@pec.it](mailto:openleader@pec.it).
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito: [www.openleader.it](http://www.openleader.it) .

## ALLEGATI

Allegato A – Disposizioni attuative

Allegato B – Piano aziendale

Allegato C – Dichiarazione assenso miglorie su fondi/beni immobili

Allegato D – Scheda progettuale comune